



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

***Il Presidente***

EdN/SPRE/nds

Roma, 22 giugno 2023

*Informativa n. 82/2023*

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Protocollo di intesa Consulenti del Lavoro - CNDCEC

Cara/Caro Presidente,

ho il piacere di portare alla Tua attenzione **l'avvenuta sottoscrizione del Protocollo di intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il CNDCEC, formalizzata nel corso dell'evento "Le riforme economiche del futuro – Governo e professioni a confronto", svoltosi alla presenza del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone ed il Vice Ministro Maurizio Leo.**

Con la firma del protocollo i due Consigli, con rinnovato spirito di collaborazione, si attiveranno per organizzare attività formative comuni destinate agli iscritti e a dar vita a un Osservatorio per lo studio e **l'analisi di aspetti legati alla normativa fiscale e giuslavoristica, con reciproco riconoscimento dei crediti.**

Inoltre copia del documento che Ti prego di voler portare alla conoscenza dei Tuoi iscritti e, nel ringraziarTi per l'attenzione, invio cordiali saluti.

Elbano de Nuccio



## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con sede in Roma, viale del Caravaggio, 78, codice fiscale 80148330584, nella persona del Presidente Avv. Rosario De Luca;
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59, codice fiscale 09758941000, nella persona del Presidente prof. dott. Elbano De Nuccio;

(in seguito, congiuntamente, anche "le Parti")

### PREMESSO CHE

- rientrano nell'ambito delle attribuzioni proprie delle Parti la promozione e la tutela del professionista iscritto all'Ordine professionale nel quadro della loro funzione pubblicistica;
- gli iscritti agli Ordini hanno l'obbligo della formazione continua secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali e regolamenti;
- diverse materie oggetto della professione delle Parti, pur nella loro specificità e specializzazione, vengono svolte dagli iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- tra le funzioni delle Parti vi è la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti ai rispettivi Ordini;
- le Parti svolgono o comunque possono svolgere le attività formative anche attraverso apposite Fondazioni di diretta emanazione delle parti;

### CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno interesse a promuovere iniziative comuni nell'ambito della loro funzione a tutela degli iscritti e della fede pubblica;
- le Parti intendono sviluppare attività di formazione e aggiornamento degli iscritti per contribuire al costante aggiornamento ed al perfezionamento delle competenze professionali per contribuire alla valorizzazione delle ampie prerogative nelle materie economico-giuridiche delle professioni di Consulente del lavoro e Dottore commercialista ed Esperto contabile;



- le reciproche specializzazioni possono consentire agli iscritti agli Ordini rappresentati dalle parti di poter fruire di una più ampia offerta formativa a livello nazionale e territoriale;
- le Parti intendono consentire ai loro iscritti il reciproco conseguimento dei crediti formativi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dai rispettivi regolamenti della formazione professionale in caso di partecipazione alle iniziative formative organizzate o comunque riconosciute dalle Parti, dalle Fondazioni di loro diretta emanazione e dai relativi Ordini territoriali;

#### VISTO

- La legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- Il Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, adottato con Delibera n. 22 del 22 dicembre 2017;
- Il Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, approvato dal Consiglio Nazionale il 16 giugno 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo;

#### ARTICOLO 2

Per le finalità di cui al presente accordo, le Parti, anche attraverso Fondazioni di loro diretta emanazione, si impegnano ad organizzare in cooperazione attività formative alle quali potranno partecipare, in qualità di docenti, esperti iscritti agli Ordini dei Consulenti del lavoro e dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili scelti dalle Parti.

Si impegnano altresì a promuovere analoghe attività in tutto il territorio nazionale attraverso gli Ordini territoriali.

#### ARTICOLO 3

Le Parti procedono all'accreditamento degli eventi e riconoscono ai consulenti del lavoro, ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili che partecipano alle attività formative realizzate in esecuzione



del presente accordo i crediti formativi professionali ai fini della formazione continua obbligatoria nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti per la formazione professionale. .

#### ARTICOLO 4

Le Parti si impegnano a divulgare il presente Protocollo di intesa ai rispettivi Ordini territoriali al fine di rendere immediatamente operativi gli accordi in esso previsti.

#### ARTICOLO 5

Le Parti costituiscono un Osservatorio per lo studio e l'analisi di aspetti legati alla normativa fiscale e lavoro, composto pariteticamente da componenti designati dalle Parti. Detto Osservatorio avrà il compito di realizzare studi, formulare proposte che i citati Consigli potranno indirizzare agli Enti competenti, elaborare il regolamento comune per il riconoscimento dei crediti da sottoporre ai Ministeri vigilanti di cui all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

#### ARTICOLO 6

Il presente protocollo d'intesa avrà durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Ciascuna Parte potrà disdettare il presente Protocollo di intesa con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla sua naturale scadenza, da far pervenire all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata. Ove non pervenga formale disdetta nei termini, il Protocollo si intenderà tacitamente per un analogo periodo.

Roma, 1 giugno 2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro

Rosario De Luca

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili

Elbano De Nuccio